COMUNE DI FIESSE
(PROVINCIA DI BRESCIA)

COPIA

Codice ente	Protocollo n.
10321	0

DELIBERAZIONE 7
Soggetta invio capigruppo ☐

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E SOGLIA DI ESENZIONE.

L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di maggio alle ore 20.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:

CAVALLINI SERGIO	SINDACO	Presente
LUCINI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
GHIDONI EMANUELA	CONSIGLIERE	Presente
BONELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
CERUTTI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
MARCOLINI PIERLUIGI	CONSIGLIERE	Presente
ORLANDI TRANQUILLO	CONSIGLIERE	Presente
GOBBI BARBARA	CONSIGLIERE	Presente
PILLITTERI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
ANTONIOLI LISA	CONSIGLIERE	Presente
BERTOLETTI MONIA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 11
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Graziella Scibilia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sergio Cavallini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA N. 7 DEL 19.05.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n°360 del 28/09/1998 con il quale è stata istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a decorrere dal 01/01/1999;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 1 del citato D.lgs., il quale prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, possano disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale in parola con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, e che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non possa eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Visto inoltre il comma 3-*bis* del citato articolo, il quale prevede che, con il medesimo regolamento, possa essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto il D.lgs. n°23/2011, ed in particolare l'art. 5, il quale, sino alla intervenuta abrogazione verificatasi in data 13/08/2011 ad opera dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n°138, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°148/2011, consentiva l'istituzione, a decorrere dall'anno in corso, dell'addizionale in parola, prevedendo tuttavia un limite massimo dell'addizionale per i primi due anni pari allo 0,4 per cento e, comunque, non in misura superiore allo 0,2 per cento annuo;

Rilevato che a norma del citato art. 1, comma 11, D.L. n°138/2011 sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza dell'art. 5, del D.lgs. n°23/2011;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.lgs. n°23/2011, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.lgs. n°360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n° 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n° 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. n° 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge n° 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174 del D.lgs. n° 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento**;**

Visti:

- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n° 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n° 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
-l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n° 18, che dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Richiamato l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n°138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n°148, e modificato dall'art.13 comma 6 del decreto legge 201/2011, il quale testualmente recita:

"*11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*.";

Richiamata la deliberazione di C.C. n°5 del 29/03/2019 avente ad oggetto "Conferma *addizione comunale all'Irpef anno 2019* ";

Visto lo schema di bilancio di previsione dell'esercizio 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 51 in data 28.04.2020 , immediatamente eseguibile;

Analizzate le previsioni contenute nel DUP 2020/2022 approvato con atto di G.C. n°50 del 28/04/2020, dalle quali emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, di mantenere il medesimo impianto tributario applicato nel 2019, e quindi, di confermare per il 2020 l'aliquota nella misura del 0,70 per cento con l'esenzione dei redditi fino a 10.000,00 euro. Tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta. Nel caso di superamento del suddetto limite, l'imposta si applica al reddito complessivo;

Precisato che le aliquote flessibili dell'addizionale comunale all'IRPEF si intendono applicabili in maniera progressiva in funzione degli scaglioni di reddito sopra indicati e non, piuttosto, come aliquota unica individuata in relazione all'ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente;

Precisato, inoltre, che la soglia di esenzione, fa riferimento esclusivamente al reddito complessivo e non possono quindi essere esentate singole tipologie di redditi (come quello da

lavoro dipendente o da pensione). Inoltre non è possibile introdurre requisiti diversi da quello reddituale, come il numero dei componenti del nucleo familiare;

Richiamato il nuovo principio contabile concernente l'accertamento dell'addizionale comunale Irpef è stato modificato nella riunione della commissione Arconet del 20/01/2016), con la seguente formulazione: *"Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale";*

Dato atto che il gettito per il triennio 2020-2022 è previsto a bilancio per **€ 137.500,00** calcolato con criteri prudenziali, tenendo conto sia dell'andamento delle riscossioni dell'imposta negli ultimi due esercizi precedenti, sia delle previsioni effettuate tramite il simulatore *fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale",* sulla base delle sopraccitate aliquote e soglia di esenzione*;*

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147 *bis.* 1-153.5 del D.lgs. n°267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente, poiché trattasi di conferma della aliquote e soglie di esenzione dell'addizionale comunale Irpef 2020, che garantiscono il rispetto delle previsioni stimate per la redazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Considerato che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.lgs. n°267/2000, la competenza all'adozione del presente atto è del Consiglio Comunale;

Viste:

- la deliberazione C.C. n° 3 del 29/01/07, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 142, della L. 296/2006, e stabilita l'aliquota dello 0,2% per l'anno 2007;
- la deliberazione consiliare n° 9 del 30/3/2017, esecutiva, con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- la deliberazione consiliare n°21 del 29/07/2011 , esecutiva, con la quale sono stati modificati gli artt. 3 e 4 il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- la deliberazione consiliare n° 21 del 26/07/2013 esecutiva, con la quale è stato modificato l'art.3 regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui alla deliberazione consiliare n.21/2011;

Visto il Parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti;

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267, così come modificato dall'art. 3, comma1, lett. b) del D.l 174 /2012 convertito in Legge n°174/2012;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento sul controllo interno degli atti;
- il vigente regolamento di Contabilità;
- il vigente regolamento generale delle entrate;
- il vigente regolamento sull'addizionale comunale all'Irpef.

VISTO il D.L. n.18/2000 ed in particolare l'art.73 "*Semplificazione in materia di organi collegiali";*

DATO ATTO che la presente seduta si svolge in modalità straordinaria a porte chiuse, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'emergenza Covid-19, garantendo la visibilità al pubblico mediante registrazione video, che sarà resa disponibile sul sito istituzionale; la trasparenza e tracciabilità della seduta sono garantite dalla pubblicazione all'Albo informatico dei verbali;

IL CONSIGLIERE di minoranza Chiara Pillitteri dichiara il voto contrario del gruppo perché si aspettava un abbassamento delle tasse o un aumento delle soglie di esenzione;

RISPONDE l'Assessore al Bilancio Emanuela Ghidoni affermando che i problemi al Bilancio connessi all'Emergenza Covid richiedono un'attenzione maggiore sulle entrate e si registrano già maggiori spese. La conferma dell'aliquota era la misura più idonea.

CON VOTI favorevoli n°8, contrari n°3 (Chiara Pillitteri, Monia Bertoletti, Lisa Antonioli) nessun astenuto , espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di confermare per il 2020 nella misura del 0,70 per cento con l'esenzione dei redditi fino a 10.000,00 euro. Tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta. Nel caso di superamento del suddetto limite, l'imposta si applica al reddito complessivo;

3) Di precisare che le aliquote flessibili dell'addizionale comunale all'IRPEF si intendono applicabili in maniera progressiva in funzione degli scaglioni di reddito sopra indicati e non, piuttosto, come aliquota unica individuata in relazione all'ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente;

4) Di quantificare presuntivamente in € 137.500,00 il gettito derivante dell'addizionale comunale all'IRPEF 2020 e tenendo conto dall'esenzione di cui al precedente punto 2);

5) Di allegare la copia del presente provvedimento al bilancio di previsione 2020-2022;

6) Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147 bis. 1-153.5 del D.lgs. n°267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di conferma della aliquote e soglie di esenzione dell'addizionale comunale Irpef 2020, che garantiscono il rispetto delle previsioni stimate per la redazione del bilancio di previsione 2020/2022;

7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla

data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011)

8) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5. della Legge n° 241/90 e s.m.i. è il Responsabile dell'Area Finanziario-contabile Bodini rag. Sara;

9) Di pubblicare il presente atto:
   -nell'albo pretorio on line sul sito internet istituzionale del comune, per 15 gg consecutivi;
   -nell'apposita sezione "*amministrazione trasparente*" come previsto dal D. Lgs. n°33 del 14

10) Di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n°8, contrari n°3 (Chiara Pillitteri, Monia Bertoletti, Lisa Antonioli) nessun astenuto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000 al fine di allegare lo stesso al bilancio di previsione.

Allegati:
1) Parere favorevole del revisore dei Conti.

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'ex articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.1.02012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.102012 n.237, coordinato con la Legge di conversione 07.1.22012 n.213.

OGGETTO

CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E SOGLIA DI ESENZIONE.

Parere preventivo regolarità amministrativa

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione.

Fiesse, lì 19.05.2020

Il Responsabile del Servizio
(F.to Bodini Rag. Sara)

Parere preventivo regolarità contabile

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.

Fiesse, lì 19.05.2020

Il Responsabile del Servizio
(F.to Bodini Rag. Sara)

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E SOGLIA DI ESENZIONE.

PARERI OBBLIGATORI

ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

Fiesse , li 19.05.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Bodini Rag. Sara)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Fiesse, li 19.05.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Consigliere	Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to Lucini Fabio	F.to Sergio Cavallini	F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all'Albo pretorio ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell'art.32 della L. n.69 del 18 giugno 2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

Addì, 27.05.2020

L'Impiegata Addetta
Fanconi Donatella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che la suestesa deliberazione,decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data _____

Addì, _____

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Il Segretario Comunale